



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DELL' 1 LUGLIO 2013

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si rimette:

- | | |
|--|--|
| - C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti; | |
| - C.U. n° 2 della Lega Nazionale Dilettanti; | Normativa Art. 43 delle N.O.I.F. visita medica attività agonistica; |
| - C.U. n° 3 della Lega Nazionale Dilettanti; | Orari ufficiali delle gare per la stagione sportiva 2013/2014; |
| - C.U. n° 5 della Lega Nazionale Dilettanti; | Programma Manifestazioni Nazionali stag. sportiva 2013/2014; |
| - C.U. n° 6 della Lega Nazionale Dilettanti; | Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D. Stagione Sportiva 2013/2014 |
| | |
| - CIRCOLARE N. 1 della L.N.D.: | Conclusione attività agonistica stagione sportiva 2013/2014; |
| - CIRCOLARE N. 2 della L.N.D.: | Convenzione tra L.N.D. e USSI; |
| - CIRCOLARE N. 3 della L.N.D.: | Rapporti con le emittenti radiotelevisive private e con gli organi di informazione dalle stesse dipendenti; |
| - CIRCOLARE N. 4 della L.N.D.: | Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2013/2014. |
| - CIRCOLARE N. 6 della L.N.D.: | Gare da disputare in assenza di pubblico |
| - CIRCOLARE N. 7 della L.N.D.: | Gare amichevoli e Tornei |

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



COMUNICATO UFFICIALE N. 1 **Stagione Sportiva 2013-2014**

D) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 27 del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2013-2014, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue:

A) ATTIVITA' DI SOCIETA'

1. DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

A/1 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Il Campionato Nazionale Serie D è organizzato dal Dipartimento Interregionale.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale Serie D – articolato su 9 gironi composti in via ordinaria da 18 squadre ciascuno – partecipano le seguenti Società:

- 121 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all'ammissione, all'esito della passata stagione sportiva 2012/2013;
- 9 Società retrocesse dal Campionato di Seconda Divisione al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- 35 Società promosse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- 1 Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale - della passata stagione sportiva 2012/2013.

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2013/2014, nel Campionato di Serie D verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. Qualora la vacanza di organico del Campionato di Serie D, anche a seguito di "ripescaggi" al Campionato di Seconda Divisione per la stagione sportiva 2013/2014, risultasse superiore a quattro unità, si procederà al completamento dell'organico fino al raggiungimento di un numero massimo di 162 Società partecipanti al suddetto Campionato. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 170/A del 7 Maggio 2013.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, le quali dovranno tenere conto delle disposizioni univoche emanate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale Serie D, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Dipartimento Interregionale ha stabilito che, nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 1° gennaio 1993 in poi
- 2 nati dal 1° gennaio 1994 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 1995 in poi

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti “calciatori giovani” è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 Maggio 2013).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Seconda Divisione

Le 9 squadre che, al termine della stagione sportiva 2013/2014, si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Lega Pro, articolato in unica Divisione, della stagione sportiva 2014/2015, purchè in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto Campionato, fissati dal Consiglio federale.

f) Retrocessione nel Campionato di Eccellenza

Al termine della stagione sportiva 2013/2014, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:

- le Società classificate all'ultimo e al penultimo posto;
- due Società perdenti le gare di play-out.

g) Fase finale per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia Dilettanti.

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura del Dipartimento Interregionale.

h) Attività Giovanile

Alle Società aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale "Juniores" (v. punto A/9-1 del presente Comunicato Ufficiale).

Le Società aderenti al Dipartimento Interregionale possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società del Dipartimento Interregionale che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 15.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Dipartimento Interregionale.

Alle Società sarde e siciliane aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores organizzato dal Comitato Regionale di competenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto A/9, co. 2). Tale disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato Nazionale Juniores di cui al presente punto A/1, lett. g). Le Società di Serie D migliori classificate nei campionati regionali Juniores organizzati dai Comitati Regionali Sardegna e Sicilia, conseguono il diritto a partecipare alla fase finale del Campionato Juniores Nazionale organizzata dal Dipartimento Interregionale.

2. I COMITATI

A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

a) Articolazione

Il Campionato di Eccellenza è articolato complessivamente su 28 gironi, composti:

- dalle 36 Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2012/2013;
- dalle Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- dalle Società ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 170/A del 7 Maggio 2013.

L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, per la stagione sportiva 2013/2014, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone.

b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2013/2014, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.1994 in poi
- 1 nato dall'1.1.1995 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previa ratifica del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di quattro calciatori.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

E' data facoltà ai Comitati, secondo quanto stabilito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 183 del 13 Febbraio 2013, di rendere obbligatorio l'impiego di un calciatore c.d. "fidelizzato" anche per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2013/2014. Per i Comitati che intendono esercitare tale facoltà, valgono le prescrizioni attuative diffuse dalla L.N.D. mediante il Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 Gennaio 2012, unitamente al Comunicato Ufficiale n. 160 del 26.3.2012.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l'obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età, e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.1994 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.1995 in poi.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

c) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2014/2015 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2013/2014, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:

- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo punto e);
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2013/2014 - fase nazionale -, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione, fatto salvo quanto indicato al punto A/18 del presente Comunicato Ufficiale, in relazione all'eventualità che la vincente la Coppa Italia Dilettanti 2013/2014 consegua la promozione in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di Eccellenza.

f) Gare di spareggio - promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, organizzate dalla L.N.D.

Al termine della stagione sportiva 2013/2014, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno comunicare alla L.N.D. entro Lunedì 12 maggio 2014, disputeranno le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 2014/2015. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto attiene alla Regione Trentino-Alto Adige, al termine della stagione sportiva 2013/2014, il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - competente all'organizzazione del Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2013/2014 - dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il predetto termine di

Lunedì 12 maggio 2014, il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2014/2015.

g) Retrocessione nel Campionato di Promozione

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della rispettiva Regione in numero superiore alla effettiva disponibilità di organico nel Campionato di Eccellenza.

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 18" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi e Giovanissimi (esclusa la "fascia B") costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

A/3 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

a) Articolazione

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Promozione:

- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Promozione della passata stagione sportiva 2012/2013;
- le Società promosse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 170/A del 7 Maggio 2013.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2013/2014, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.1994 in poi
- 1 nato dall'1.1.1995 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previa ratifica del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di quattro calciatori.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 18" (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi e Giovanissimi (esclusa la "fascia B") costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

A/4 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 1ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 1ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 1ª Categoria della passata stagione sportiva 2012/2013;
- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 170/A del 7 Maggio 2013.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 1ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2013/2014, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di quattro calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Prima Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Promozione

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Ai Comitati è data facoltà di obbligare le Società di 1ª Categoria a partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniors Under 18" (v. punto A/9 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettano l'eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

A/5 CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 2ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 2ª Categoria della passata stagione sportiva 2012/2013;
- le Società promosse dal Campionato di 3ª Categoria e, ove previsto, dal Campionato di "3ª Categoria - Under 21" e dal Campionato di "3ª Categoria - Under 18" al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 170/A del 7 Maggio 2013.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 2ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2013/2014, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di quattro calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni

anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 1^a Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 1^a Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 3^a Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3^a Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Le Società di 2^a Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 18" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati ed ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/6 CAMPIONATO DI 3^a CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 3^a Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3^a Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3^a Categoria della passata stagione sportiva 2012/2013;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 170/A del 7 Maggio 2013.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3^a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2013/2014, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di quattro calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozione.

f) Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 18" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/7 CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 21"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 21" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21" :

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 170/A del 7 Maggio 2013.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3^a Categoria - Under 21" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3^a Categoria o a Campionati di categoria superiore.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3^a Categoria - Under 21" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di età (nati dal 1° gennaio 1992 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' esclusa la partecipazione di calciatori "fuori quota" al Campionato di "3^a Categoria - Under 21" per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria.

Nelle gare di Campionato di "3^a Categoria - Under 21"/squadre Riserve, senza diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria, è consentito l'impiego di cinque calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 1990 in poi.

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di "3^a Categoria-Under 21" non prenda parte al Campionato di competenza (2^a Categoria) nella stagione sportiva 2014/2015, i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati di autorità, ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto

entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3^a Categoria - Under 21" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 18" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/8 CAMPIONATO DI "3^a CATEGORIA - UNDER 18" - "3^a CATEGORIA - OVER 30" - "3^a CATEGORIA - OVER 35"

1) "3^a CATEGORIA - UNDER 18"

a) Articolazione

Il Campionato di "3^a Categoria - Under 18" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3^a Categoria - Under 18" :

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3^a Categoria - Under 18" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3^a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3^a Categoria - Under 18" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18° anno di età (nati dal 1° gennaio 1995 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 18 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini

della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 18 della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3^a Categoria - Under 18" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

2) "3^a CATEGORIA - OVER 30"

a) Articolazione

Il Campionato di "3^a Categoria - Over 30" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3^a Categoria - Over 30" :

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3^a Categoria - Over 30" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3^a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3^a Categoria - Over 30" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2013/2014, abbiano compiuto anagraficamente il 30° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1983).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1983 al Campionato di "3^a Categoria - Over 30", per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 30 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta "politica dei servizi".

e) Attività Giovanile

Le Società di "3^a Categoria – Over 30" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

3) "3^a CATEGORIA - OVER 35"

a) Articolazione

Il Campionato di "3^a Categoria - Over 35" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3^a Categoria – Over 35" :

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- con diritto di classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3^a Categoria – Over 35” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria. Tale titolo sportivo è precluso per quelle Società che, pur prendendo parte con diritto di classifica al Campionato di 3.a Categoria “Over 35” della Stagione Sportiva 2013/2014, partecipano con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3^a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3^a Categoria – Over 35” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2013/2014, abbiano compiuto anagraficamente il 35° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1978).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1978 al Campionato di “3^a Categoria – Over 35”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 35 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria - Over 35 della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 35 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei servizi”.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3^a Categoria – Over 35” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/9 CAMPIONATO “JUNIORES - UNDER 18”

1) Campionato Nazionale “Juniores”

Il Campionato Nazionale “Juniores” è organizzato dal Dipartimento Interregionale sulla base di più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale “Juniores” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2013/2014. Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale Juniores devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società.

Possono essere iscritte - solo come “fuori classifica” - al Campionato Nazionale “Juniores”, previo parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", "B", Prima Divisione e Seconda Divisione che ne facciano richiesta.

Le squadre di Società aderenti al Dipartimento Interregionale non possono prendere parte al Campionato Nazionale “Juniores -Trofeo Dante Berretti” organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Al Campionato Nazionale “Juniores” non possono essere iscritte squadre di Società partecipanti ai Campionati Regionali. Resta salva la disposizione di cui al Titolo I, lett. A), punto 1), comma g), del presente Comunicato Ufficiale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Nazionale “Juniores” possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 1995 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è altresì consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori “fuori quota”, dei quali due nati dal 1° gennaio 1994 in poi ed uno senza alcuna limitazione in relazione all’età massima.

L’insosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

2) Campionato Regionale “Juniores”

Il Campionato Regionale “Juniores” è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. I singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro e non oltre Lunedì 5 maggio 2014, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale “Juniores” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione, organizzata dalla L.N.D.

a) Articolazione

Al Campionato Regionale “Juniores” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2013/2014, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato in ordine alla loro eventuale collocazione negli organici del Campionato Provinciale “Juniores”, anche su richiesta motivata dalle Società interessate. In ogni caso il Consiglio Direttivo

del Comitato competente, in deroga a quanto sopra, può determinare una diversa composizione dell'organico di tale Campionato in base a motivati criteri di meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società interessate. Al Campionato Regionale "Juniores" sono iscritte d'ufficio le squadre delle Società sarde e siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2013/2014.

Inoltre, a completamento dell'organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale "Juniores" anche squadre appartenenti a Società di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, "3^a Categoria - Under 21", "3^a Categoria - Under 18", "3^a Categoria - Over 30" e "3^a Categoria - Over 35" che ne abbiano fatto richiesta.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1995 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1994 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività, alle Società di "3^a Categoria - Under 18" partecipanti al Campionato Regionale "Juniores", non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

E' fatto divieto alle Società Juniores "pure" regionali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

3) Campionato Provinciale "Juniores"

Il Campionato Provinciale "Juniores" è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale "Juniores" partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale "Juniores", nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, "3^a Categoria - Under 21", "3^a Categoria - Under 18", "3^a Categoria - Over 30" e "3^a Categoria - Over 35".

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Provinciale "Juniores" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1995 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1993, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di "3^a Categoria - Under 18" partecipanti al Campionato Provinciale "Juniores", non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

E' fatto divieto alle Società Juniores "pure" provinciali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/10 COPPA REGIONE – COPPA PROVINCIA

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare le attività in epigrafe, a carattere regionale e provinciale e in forma distinta per le attività di Calcio a undici, di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

A/11 ATTIVITA' MISTA

I Comitati hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione - nello stesso girone - di squadre di "3^a Categoria - Under 18" e squadre "Juniores", con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età.

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di "3^a Categoria - Under 18" vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria.

A/12 ATTIVITA' GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

A/13 ATTIVITA' AMATORI

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l'Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. L'attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

3. DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

A/14 CAMPIONATI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie "A"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" della stagione sportiva 2013/2014 è articolato su un girone unico di 16 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie "A" :

- n. 12 società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2012-2013;
- n. 4 Società classificatesi al primo posto nei rispettivi quattro gironi del Campionato Nazionale di serie A/2 della passata stagione sportiva 2012-2013.

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2013/2014, nel Campionato Nazionale di Serie A verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. Qualora la vacanza di organico del Campionato Nazionale di Serie A risultasse superiore a due unità, si procederà al completamento dell'organico fino al raggiungimento di un numero massimo di 14 Società partecipanti al suddetto Campionato.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie A della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Le calciatrici, che abbiano compiuto il 16° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzati dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Assegnazione titolo di Campione d'Italia

La Società che al termine del Campionato Nazionale di Serie "A" risulterà al 1° posto in classifica consegnerà il titolo di Campione d'Italia Stagione Sportiva 2013/2014.

e) Partecipazione alla Coppa dei Campioni organizzata dalla U.E.F.A.

La Società che, al termine del Campionato Nazionale di Serie "A", risulterà classificata al 1° posto, parteciperà alla UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE per la stagione sportiva 2013/2014; la 2° classificata parteciperà alla suddetta manifestazione in base al regolamento stabilito dalla UEFA.

f) Retrocessione nel Campionato di B

Al termine della stagione sportiva 2013/2014, retrocederanno nel Campionato Nazionale di Serie B le ultime sei Società classificate all'11°, 12°, 13°, 14°, 15° e 16° posto.

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato Nazionale di Serie B potranno essere rivisti in relazione al numero massimo di società partecipanti al Campionato Nazionale Serie A della stagione sportiva 2013/2014.

2) Campionato Nazionale di Serie B

A partire dalla Stagione Sportiva 2013/14, il Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile assume la denominazione di Serie B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2013/2014 è articolato su quattro gironi composti da 12/14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B:

- n. 33 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie A/2 al termine della stagione sportiva 2012-2013;
- n. 4 Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A" al termine della stagione sportiva 2012-2013;
- le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della stagione sportiva 2012-2013.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della

Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Le calciatrici che abbiano compiuto il 16° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Promozione nel Campionato Nazionale di Serie A

Al termine della stagione sportiva 2013/2014, sarà promossa nel Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2014/2015 la prima squadra classificata di ciascuno dei gironi del Campionato Nazionale di Serie B.

e) Retrocessione nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2013/2014, retrocederanno nei Campionati Regionali della Stagione Sportiva 2014/2015 complessivamente 12 squadre (3 per girone) e cioè le ultime tre classificate nei rispettivi gironi del Campionato di Serie B.

f) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B della Stagione Sportiva 2014/2015 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della Stagione Sportiva 2013/2014.

3) Campionato Nazionale Primavera

a) Articolazione

Hanno l'obbligo di partecipare al Campionato Nazionale Primavera della Stagione Sportiva 2013/2014, con una seconda squadra, tutte le società che, al termine della Stagione Sportiva 2012/2013, hanno mantenuto il diritto sportivo a partecipare ai Campionati Nazionali della Stagione sportiva 2013/2014, con deroga alle società aventi sede nelle isole, che comunque hanno l'obbligo di partecipare, con una seconda squadra, ai Campionati Giovanili Femminili aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti o dal Settore Giovanile e Scolastico (Juniores, Allievi e Giovanissimi), organizzati dai Comitati Regionali, previa autorizzazione del Dipartimento Calcio Femminile.

Le società che, al termine della Stagione Sportiva 2012/2013, sono state promosse al Campionato Nazionale di B hanno facoltà di partecipare al Campionato Nazionale Primavera della Stagione Sportiva 2013/2014 o in alternativa devono prendere parte, con una seconda squadra, ai Campionati Giovanili Femminili aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti o dal Settore Giovanile e Scolastico (Juniores – Allievi – Giovanissimi), organizzati dai Comitati Regionali, previa autorizzazione del Dipartimento Calcio Femminile.

Eventuali richieste, con fondati motivi, di non partecipazione al Campionato Nazionale Primavera per le società obbligate saranno vagliate ed eventualmente autorizzate dal Presidente della L.N.D. o suo Delegato del Dipartimento Calcio Femminile.

Le società autorizzate devono comunque partecipare all'attività giovanile di cui sopra.

Inoltre, possono partecipare al Campionato Nazionale Primavera le società che svolgono attività nei Campionati Regionali di Serie C e Serie D, previa autorizzazione del Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente. Le squadre saranno suddivise in gironi composti con criteri di vicinorietà.

Il numero delle squadre che dovranno svolgere la fase nazionale sarà stabilito dopo la composizione dei gironi con modalità che saranno rese note con successivo Comunicato Ufficiale pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile.

Alle società che hanno l'obbligo di partecipare al Campionato Nazionale Primavera o ai uno dei Campionati Giovanili, che non si iscriveranno o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 2.000,00 quale concorso delle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Dipartimento Calcio Femminile.

b) Adempimenti economici - finanziari ed organizzativi

Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato contestualmente all'iscrizione al Campionato Nazionale di competenza. Le Società che svolgono attività nei Campionati Regionali dovranno perfezionare l'iscrizione entro e non oltre il 15 Settembre 2013. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno divulgate nel Regolamento del Campionato, che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Possono partecipare al Campionato Nazionale Primavera le calciatrici nate dal 1° Gennaio 1995 in poi e che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione in corso, purché autorizzate dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per la prima fase, organizzata in ambito territoriale, le modalità di svolgimento del Campionato Primavera saranno gestite dai Comitati.

Per la seconda fase, a carattere nazionale, possono essere impiegate solo due atlete fuori-quota, nate dall'1.1.1994 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento del Campionato, che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

A/15 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile sulla base delle Categorie Serie "C" e Serie "D".

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2013/2014, secondo un principio di alternanza automatica, alla

sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Le calciatrici che abbiano compiuto il 16° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Attività Giovanile

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile possono partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

e) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B della stagione sportiva 2014/2015 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della stagione sportiva 2013/2014.

f) Istituzione Scuola Calcio Femminile

Alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia.

g) Campionato Femminile Juniores

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato, mediante apposita regolamentazione.

4) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

A/16 CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie A

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di minimo 12 e massimo 14 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2012/2013;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2012/2013.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 739 del 17 Maggio 2013;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2"

Al termine della stagione sportiva 2013/2014 potranno retrocedere nel Campionato di Serie "A/2" complessivamente tre squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1992 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 alla data del 7 febbraio 2014, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all' 8 Febbraio 2014 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato Under 21, comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato o, in alternativa, che siano cittadini italiani che abbiano assunto il primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30.06.2013 non essendo stati precedentemente tesserati per Federazione estera, almeno pari al 60% (sessanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 2 (due) calciatori che siano cittadini italiani.

Fermo restando gli obblighi di cui ai precedenti due commi nelle stesse gare possono essere impiegati un numero massimo di 2 (due) calciatori italiani nati anche dal 1 gennaio 1990 che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato o, in alternativa, che siano cittadini italiani che abbiano assunto il primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30.06.2013 non essendo stati precedentemente tesserati per Federazione estera.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tutti i calciatori debbono comunque essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 alla data del 7 febbraio 2014, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'8 Febbraio 2014.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale Under 21 in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di giuoco.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1995 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto, inoltre, obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 alla data del 7 febbraio 2014, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'8 Febbraio 2014, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 7 febbraio 2014 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 7 febbraio 2014 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 4 (quattro) calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato.

Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 5 (cinque) calciatori che siano cittadini italiani di cui almeno 1 (uno) nato dal 1 gennaio 1991.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Tutti i calciatori debbono comunque essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 alla data del 7 febbraio 2014, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'8 Febbraio 2014.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

g) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

In ogni caso, partecipano ai play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia le Società classificate ai primi otto posti del Campionato Nazionale di Serie A.

2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" è articolato su due gironi di 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2012/2013;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;

- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2012/2013.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 739 del 17 Maggio 2013;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A" e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2013/2014 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A" tre squadre e potranno retrocedere nel Campionato di Serie "B" complessivamente otto squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A/2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° Gennaio 1992 in poi, che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 alla data del 7 Febbraio 2014, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'8 Febbraio 2014, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio, verrà addebitata la somma di € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato Under 21 comprese le eventuali gare di Play Off e nonché nelle gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato o, in alternativa, che siano cittadini italiani che abbiano assunto il primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30.06.2013 non essendo stati precedentemente tesserati per federazione estera, almeno pari al 60% (sessanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 2 (due) calciatori che siano cittadini italiani.

Fermo restando gli obblighi di cui ai precedenti due commi nelle stesse gare possono essere impiegati un numero massimo di 2 (due) calciatori italiani nati anche dal 1 gennaio 1990 che siano stati tesserati per

la FIGC prima del compimento del 18° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato o, in alternativa, che siano cittadini italiani che abbiano assunto il primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30.06.2013 non essendo stati precedentemente tesserati per federazione estera.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tutti i calciatori debbono comunque essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 alla data del 7 febbraio 2014, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'8 Febbraio 2014.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale Under 21 in campo coperto, e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1995 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A2 è fatto, inoltre, obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A/2" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 alla data del 7 febbraio 2014, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'8 Febbraio 2014, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A/2", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 7 febbraio 2014 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 7 febbraio 2014 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatori di cui almeno due nati successivamente al 31 dicembre 1991 e due nati successivamente al 31 dicembre 1987, che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o

non annullato o, in alternativa, che siano cittadini italiani che abbiano assunto il primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30.06.2013 non essendo stati precedentemente tesserati per Federazione estera.

Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 3 (tre) calciatori che siano cittadini italiani di cui almeno 1 (uno) nato dal 1 gennaio 1992.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Tutti i calciatori debbono comunque essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 alla data del 7 febbraio 2014, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'8 Febbraio 2014.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

3) Campionato Nazionale di Serie B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B è articolato su sei gironi di 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2012/2013;
- hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2012/2013;
- hanno vinto la Coppa Italia riservata alle squadre regionali della stagione sportiva 2012/2013;
- n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 739 del 17 Maggio 2013;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2013/2014 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A/2" otto squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali complessivamente ventiquattro squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre promosse formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° Gennaio 1992 in poi, che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 alla data del 7 febbraio 2014, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'8 Febbraio 2014, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato Under 21 comprese le eventuali gare di Play Off e nonché nelle gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato o in alternativa che siano cittadini italiani che abbiano assunto il primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30.06.2013 non essendo stati precedentemente tesserati per federazione estera, almeno pari al 60% (sessanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 alla data del 7 febbraio 2014, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'8 Febbraio 2014, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 2 (due) calciatori che siano cittadini italiani.

Fermo restando gli obblighi di cui ai precedenti due commi nelle stesse gare possono essere impiegati un numero massimo di 2 (due) calciatori italiani nati anche dal 1 gennaio 1990 che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato o, in alternativa, che siano cittadini italiani che abbiano assunto il primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30.06.2013 non essendo stati precedentemente tesserati per federazione estera.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tutti i calciatori debbono comunque essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 alla data del 7 febbraio 2014, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'8 Febbraio 2014.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale Under 21 in campo coperto, e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di giuoco.

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie "B" possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque e/o Centro di Base di Calcio a 5), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1995 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B", fatta salva l'eventuale deroga da parte del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 per le Società provenienti dai Campionati Regionali, a titolo sperimentale, è fatto inoltre obbligo di istituire, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, una "Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5", con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore ad Euro 1.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "B" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento della Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 alla data del 7 febbraio 2014, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'8 Febbraio 2014, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "B", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 7 febbraio 2014 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 7 febbraio 2014 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatori di cui almeno due nati successivamente al 31 dicembre 1991 e due nati successivamente al 31 dicembre 1987, che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato o, in alternativa, che siano cittadini italiani che abbiano assunto il primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30.06.2013 non essendo stati precedentemente tesserati per Federazione estera.

Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 3 (tre) calciatori che siano cittadini italiani di cui almeno 1 (uno) nato dal 1 gennaio 1992.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Tutti i calciatori debbono comunque essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 alla data del 7 febbraio 2014, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'8 Febbraio 2014.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale Femminile Serie "A" della stagione sportiva 2013/2014 è articolato in tre gironi di 14 squadre ciascuno e prevede Play Off e Play Out.

Hanno diritto richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A le Società che hanno acquisito tale diritto secondo il Comunicato ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie "A" secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie "A" della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 739 del 17 Maggio 2013;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni nei Campionati Regionali

La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2013/2014 potranno retrocedere nei Campionati Regionali Femminili, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici.

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2013/2014 alla data del 7 febbraio 2014, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'8 Febbraio 2014, che abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 7 Febbraio 2014 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 7 Febbraio 2014 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato o, in alternativa, che siano cittadine italiane che abbiano assunto il primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30.06.2013 non essendo state precedentemente tesserate per Federazione estera almeno pari al 50% (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero delle calciatrici presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 3 (tre) calciatrici che siano cittadine italiane.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tutte le calciatrici debbono comunque essere regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2013/2014 alla data del 7 febbraio 2014, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'8 Febbraio 2014.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

La determinazione del numero delle squadre, le modalità e le procedure delle gare relative all'assegnazione del titolo di Campione d'Italia saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione stessa.

A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpate le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro e non oltre il 6 Maggio 2014 alla Divisione Calcio a Cinque, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2013/2014, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2013/2014 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" ventiquattro squadre, come di seguito specificato:

- le 19 squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali;
- la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale);
- n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2013/2014, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l'impiego di calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato o, in alternativa, che siano cittadini italiani che abbiano assunto il primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30.06.2013 non essendo stati precedentemente tesserati per Federazione estera, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di un calciatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i calciatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all'arbitro prima della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un calciatore titolare sul rettangolo di gioco.

e) Attività giovanile

I Comitati in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2013/2014, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 2.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta. I Comitati possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco.

2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

a) I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie "C", anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie "D". E'

data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpare le Società in un'unica categoria (solo Serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 6 Maggio 2014 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale.

b) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie A

La determinazione del numero delle squadre che, al termine della Stagione Sportiva 2013/2014, potranno essere promosse al Campionato Nazionale Femminile Serie A 2014/2015, le modalità e le procedure, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2013/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio 2013);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2013/2014 che abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2013/2014 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2013/2014, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

3) Attività minore Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati "Juniores" di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 1995 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 16° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Juniores, possono partecipare tutte le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2013-2014, alla data del 31 marzo 2014 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1 aprile 2014, che siano stati tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 17° anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato o, in alternativa, che siano cittadini/e italiani/e e che abbiano assunto il primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30.06.2013 non essendo stati/e precedentemente tesserati/e per Federazione estera almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero delle/dei calciatrici/calciatori presenti ed inserite/i nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 29 Aprile 2014 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Juniores maschile e femminile.

Ai Comitati è data facoltà di organizzare, a titolo sperimentale e nel proprio ambito, il Campionato Regionale "Under 18" di Calcio a Cinque.

5. COPPA ITALIA

A/18 COPPA ITALIA DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2013/2014, la XLVIII edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il giorno Lunedì 3 febbraio 2014 alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite dagli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2013/2014 (fase nazionale):

- Coppa Italia Dilettanti;
- Coppa alla seconda classificata;
- n. 30 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Interregionale

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- Coppa alla seconda classificata;
- n. 30 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

c) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Calcio Femminile

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- Coppa alla seconda classificata;
- n. 30 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.

d) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
- Coppa alla seconda classificata
- n. 30 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2013/2014 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2014/2015.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2014/2015 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di play-off per l'individuazione di tale piazzamento.

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi.

A/19 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza, per la Stagione Sportiva 2013/2014, la Coppa Italia di Calcio Femminile, alla quale sono iscritte di diritto tutte le Società dei Campionati Nazionali.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento del Torneo, che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio Femminile riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali. Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2013/2014, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

A/20 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2013/2014, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2, B, Femminile di Serie A e "Under 21" cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro e non oltre il giorno 7 Gennaio 2014 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a 5 la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2013/2014, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B, stagione sportiva 2014/2015.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B, tale diritto non verrà assegnato ad alcuna Società.

Il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie B non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di C1, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B 2013/2014 attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque femminile, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro e non oltre il giorno 7 Gennaio 2014 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A-A2-B-Serie A Femminile-Under 21 e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C1 Maschile e la Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei calciatori e delle calciatrici.

Limite di partecipazione delle calciatrici della fase finale della Coppa Italia Femminile

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

Nelle gare della Fase Nazionale della Coppa Italia Femminile è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato o, in alternativa, che siano cittadine italiane e che abbiano assunto il primo tesseramento con la FIGC entro la data del 30.06.2013 non essendo stati precedentemente tesserati per Federazione estera almeno pari al 50% (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero delle calciatrici presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma nelle stesse gare debbono inoltre essere impiegate almeno 2 calciatrici cittadine italiane.

Tutte le calciatrici debbono comunque essere regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2013/2014 alla data del 7 febbraio 2014, e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'8 febbraio 2014.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare alla gara le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, e dall'art. 18, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

B) ATTIVITA' DELLA RAPPRESENTATIVA DI LEGA

La Lega Nazionale Dilettanti ha in programma, per la stagione sportiva 2013/2014, una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

Si fa riserva di rendere noto il relativo calendario con successiva pubblicazione.

In caso di convocazione nella Rappresentativa Nazionale, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alle Divisioni e al Dipartimento Interregionale di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

C) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE

Il calendario delle squadre Nazionali Femminili per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2013/2014 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

D) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2013/2014 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

E) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la Stagione Sportiva 2013/2014, la 53.a edizione del "Torneo delle Regioni" riservato alle Rappresentative Regionali, secondo criteri e modalità – sia di carattere tecnico-organizzativo che di carattere amministrativo – che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale. Tenuto conto della cadenza biennale della U.E.F.A. Regions' Cup, la Rappresentante dell'Italia alla suddetta manifestazione europea, relativamente al biennio 2013/2015, verrà individuata all'esito della gara unica di spareggio tra le vincenti della categoria Juniores delle edizioni 51.a e 52.a del Torneo delle Regioni, disputate rispettivamente nelle Stagioni Sportive 2011/2012 e 2012/2013 e vinte dal C.R. Umbria e dal C.R. Lazio.

F) ATTIVITA' DELLA NAZIONALE MILITARE

La Nazionale Militare Italiana è composta esclusivamente da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e svolge, con cadenza mensile, stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita dalle qualificazioni e dalla partecipazione al Campionato Mondiale, programmato ogni due anni.

Le Società della L.N.D. sono tenute a mettere a disposizione i propri tesserati in caso di convocazione nella Nazionale Militare Italiana per le predette attività.

G) ATTIVITA' DELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE BEACH SOCCER

L'attività della Rappresentativa Nazionale Beach Soccer è in capo al Club Italia della F.I.G.C.

La Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e svolge stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita dalle qualificazioni e dalla partecipazione alla F.I.F.A. World Cup e alla European Beach Soccer League, programmati ogni anno.

In caso di convocazione nella Rappresentativa Nazionale Beach Soccer, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, nell'ipotesi di convocazione nella Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer per le predette attività, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori già tesserati per l'attività del Beach Soccer. Per tutti gli altri calciatori è, invece, necessario il nulla osta della Società di appartenenza. Resta salvo il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 76, delle N.O.I.F.

II) NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 2 febbraio 2012 e pubblicato dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 114/A del 13 Febbraio 2012, nonché al vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012, richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F. :

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

III) DISPOSIZIONI GENERALI

Ferme le disposizioni di cui all'art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2013/2014, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l'iscrizione ai Campionati di rispettiva competenza dovrà avvenire tramite il sistema informatico on-line, secondo le modalità previste.

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI

Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di affiliazione alla F.I.G.C., che le Società debbono versare per l'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2013/2014:

a) Diritti di iscrizione

Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D	€ 11.000,00
- Campionato Nazionale "Juniores"	€ 2.000,00

Dipartimento Beach Soccer

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., gli importi relativi ai diritti di iscrizione e ai diritti di associazione alla L.N.D. che le Società debbono versare per l'iscrizione all'attività nazionale dell'anno solare 2013 e dell'anno solare 2014.

Comitati

- Campionato di Eccellenza	da 2.000 fino a 3.000 €.
- Campionato di Promozione	da 1.400 fino a 2.400 €.
- Campionato di 1ª Categoria	da 1.000 fino a 1.800 €.
- Campionato di 2ª Categoria	da 700 fino a 1.200 €.
- Campionato di 3ª Categoria	da 520 fino a 800 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Under 21"	da 520 fino a 800 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Under 18"	da 520 fino a 700 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30" (escluse spese arbitrali)	da 350 fino a 500 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35" (escluse spese arbitrali)	da 350 fino a 500 €.
- Campionato Regionale "Juniores"	da 700 fino a 900 €.
- Campionato Provinciale "Juniores"	da 520 fino a 700 €.
- Attività Amatori	da 350 fino a 400 €.
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C"	da 600 fino a 900 €.
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D"	da 350 fino a 600 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C-C1"	da 600 fino a 1.000 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2"	da 450 fino a 600 €.
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D"	da 350 fino a 500 €.
- Campionato "Juniores" Calcio Femminile	da 250 fino a 300 €.
- Campionato "Juniores" Calcio a Cinque maschile e femminile	da 250 fino a 300 €.
- Campionato Regionale "Under 18" Calcio a Cinque	da 250 fino a 300 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile	da 450 fino a 600 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie C	da 450 fino a 600 €.
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Femminile Serie D	da 350 fino a 500 €.
- Campionato Carnico	da 450 fino a 600 €.

Dipartimento Calcio Femminile

- Campionato Nazionale di Serie "A"	€ 8.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "B"	€ 6.000,00

- Campionato Nazionale Primavera	€ 1.000,00 per Società disputanti i Campionati Nazionali
	€ 350,00 per Società disputanti i Campionati Regionali

Divisione Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale di Serie "A"	€ 11.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2"	€ 6.500,00
- Campionato Nazionale di Serie "B"	€ 4.000,00
- Campionato Nazionale Serie A Calcio a Cinque Femminile	€ 2.000,00
- Campionato Nazionale "Under 21"	€ 1.200,00
b) <u>Diritti di associazione alla L.N.D.</u>	€ 250,00
c) <u>Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate)</u>	€ 55,00

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della stagione sportiva 2013/2014:

d) Assicurazione tesserati

Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva – della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dalla L.N.D.

In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società sono tenute a corrispondere un premio di € 7,50 per ciascun "Dirigente ufficiale", al quale è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori. Sono considerati "Dirigenti ufficiali" i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e iscritti in apposita tessera di riconoscimento valida per la Stagione Sportiva 2013/2014 o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2013/2014, segnatamente:

- dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore, laddove previsto.

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti ufficiali". I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo fino ad ora in vigore.

e) Acconto spese e organizzazione – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

f) Acconto spese e organizzazione – Attività nazionale

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importo determinato dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità.

g) Fidejussione bancaria

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di depositare una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità. In alternativa, tale obbligo di deposito deve essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo della fidejussione bancaria.

h) Oneri relativi a tesseramento

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2013/2014, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- Tessera riconoscimento calciatori	€ 3,00
- Tessera riconoscimento Dirigenti ufficiali (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore)	€ 3,00

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 60, del R.A.C., della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2013/2014 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

2) AMMENDE

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

3) AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

Campionato Nazionale Serie D

1ª rinuncia	€. 1.000,00
2ª rinuncia	€. 2.000,00
3ª rinuncia	€. 4.000,00

Campionato Nazionale "Juniores"

1ª rinuncia	€. 1.000,00
2ª rinuncia	€. 1.500,00
3ª rinuncia	€. 2.000,00

Campionati Nazionali Femminili

a) Campionato Nazionale Serie A

1ª rinuncia	€. 1.000,00
2ª rinuncia	€. 2.000,00
3ª rinuncia	€. 4.000,00

b) Campionato Nazionale Serie B

1ª rinuncia	€. 1.000,00
2ª rinuncia	€. 2.000,00
3ª rinuncia	€. 3.000,00

c) <u>Campionato Nazionale Primavera</u>	
1ª rinuncia	€. 500,00
2ª rinuncia	€. 1.000,00
3ª rinuncia	€. 2.500,00

Campionati Nazionali Calcio a Cinque

a) <u>Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"</u>	
1ª rinuncia	€. 3.000,00
2ª rinuncia	€. 5.000,00
3ª rinuncia	€. 10.000,00
b) <u>Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A2"</u>	
1ª rinuncia	€. 1.500,00
2ª rinuncia	€. 3.000,00
3ª rinuncia	€. 6.000,00
c) <u>Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"</u>	
1ª rinuncia	€. 1.000,00
2ª rinuncia	€. 2.000,00
3ª rinuncia	€. 3.000,00
d) <u>Campionato Nazionale "Under 21" Calcio a Cinque</u>	
1ª rinuncia	€. 300,00
2ª rinuncia	€. 500,00
3ª rinuncia	€. 800,00
e) <u>Campionato Nazionale Serie A Calcio a Cinque Femminile</u>	
1ª rinuncia	€. 1.000,00
2ª rinuncia	€. 2.000,00
3ª rinuncia	€. 3.000,00
f) <u>Gare ad Eliminazione diretta Calcio a 5 Serie "A" "A2" "B" "A Femminile"</u>	
SERIE A	€. 10.000,00
SERIE A2	€. 6.000,00
SERIE B	€. 3.000,00
FEMM. A	€. 3.000,00
g) <u>Campionato "Juniores" Calcio a Cinque – Fase Nazionale</u>	
1ª rinuncia	€. 300,00
2ª rinuncia	€. 500,00
3ª rinuncia	€. 800,00

Campionati Regionali e Provinciali

Campionato di Eccellenza

Campionato di Promozione

1ª rinuncia	€. 500,00
2ª rinuncia	€. 1.000,00
3ª rinuncia	€. 2.000,00

Campionato di 1ª Categoria

1ª rinuncia	€. 250,00
2ª rinuncia	€. 500,00
3ª rinuncia	€. 1.000,00

Campionati di 2ª e 3ª Categoria

Campionato di "3ª Categoria - Under 21"

Campionato di "3ª Categoria - Under 18"

Campionato di "3ª Categoria-Over 30"

Campionato di "3ª Categoria-Over 35"

Campionato Regionale e Provinciale "Juniores" (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile

Campionato Nazionale Primavera (fase regionale)

1ª rinuncia	€.	150,00
2ª rinuncia	€.	300,00
3ª rinuncia	€.	600,00

Attività Amatori

1ª rinuncia	€.	50,00
2ª rinuncia	€.	100,00
3ª rinuncia	€.	200,00

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Campionato, di Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna delle competizioni nazionali in programma nell'anno solare 2013 e nell'anno solare 2014.

4) TABELLA VALUTATIVA

Si riporta di seguito la tabella valutativa contenente i criteri orientativi e facoltativi, individuati dalla L.N.D., da considerare in caso di eventuale completamento degli Organici dei Campionati organizzati sia in ambito nazionale che regionale:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e in Comuni di notevole densità demografica);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. 1), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi"), proposti dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazione e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F., e di quanto contenuto nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 170/A del 7 Maggio 2013.

5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Nazionale Giovanissimi;
- Campionato Regionale "Juniores";

- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di "3^a Categoria - Under 21";
- Campionato di "3^a Categoria - Under 18";
- Campionato di "3^a Categoria-Over 30";
- Campionato di "3^a Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Under 21;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Juniores;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Juniores Calcio a 5.

6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

8) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

9) ASSISTENZA MEDICA

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. delle categorie Juniores Provinciale, Serie C2 di Calcio a Cinque maschile, provinciali di Calcio a Cinque maschile e regionali e provinciali di Calcio Femminile, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (FACOLTATIVO).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- b) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- c) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- d) all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici;
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

11) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato, della Divisione o del Dipartimento competenti, con la preclusione di "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere 'ripescata' – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzia in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2013/2014, si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punto A/1, lett. a), del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2012/2013, e della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out. Per il ripescaggio al Campionato di Serie D 2013/2014, in caso di vacanza di organico, saranno ammesse in ordine alternato una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza

2012/2013, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D., e una Società retrocessa dalla Serie D 2012/2013, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale. Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2013/2014, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

Le Società di Eccellenza che richiedono l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2013/2014 devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato competente, attestante l'avvenuta iscrizione al Campionato di Eccellenza 2013/2014.

Le Società di Serie C di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2013/2014, devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato competente, attestante l'avvenuta iscrizione al Campionato di Serie C 2013/2014.

12) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2^a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3^a Categoria, di "3^a Categoria - Under 21", di "3^a Categoria – Under 18", di "3^a Categoria – Over 30" e di "3^a Categoria – Over 35" sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. Nella Regione Trentino Alto Adige, le Società partecipanti ai suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.

L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

13) ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

14) ALLENATORI

La materia regolante il rapporto tra le Società dilettantistiche e gli Allenatori sarà oggetto di Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

15) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30, del Regolamento della L.N.D.

16) ORARIO DI GARE

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.

Tuttavia i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

17) OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

18) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

19) CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

20) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

21) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

22) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F., salvo deroghe autorizzate annualmente dalla F.I.G.C. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out, le cui modalità sono emanate con criterio univoco dal Consiglio di Presidenza della L.N.D.

23) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile in ambito nazionale e dai Comitati in ambito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Nel corso delle gare del Campionato Regionale Juniores organizzato dai Comitati, possono essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare del Campionato di 2^a Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali possono essere sostituiti soltanto tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale.

In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Serie D, Campionati Nazionali di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^a Categoria, 2^a Categoria, 3^a Categoria, 3^a Categoria - Under 21, 3^a Categoria - Under 18, 3^a Categoria – Over 30, 3^a Categoria – Over 35, Juniores e Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

24) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

25) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

26) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;
- i provvedimenti disciplinari assunti dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

27) FUSIONI DI SOCIETA', SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18 e 20, delle N.O.I.F.

28) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2013/2014 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 52, del Regolamento della L.N.D.

29) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.

30) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2013/2014, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.

31) SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI

Al termine della stagione sportiva 2013/2014, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali.

32) BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi degli artt. 23 e 24, del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l'attività riferita all'anno solare 2013 e fino al 30 Giugno 2014, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico.

33) TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della competente Federazione Italiana Giuoco Calcio.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 2
Stagione Sportiva 2013/2014

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far rispettare ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 **Stagione Sportiva 2013/2014**

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2013/2014:

- dal 4 agosto 2013 ore 16.00
- dal 15 settembre 2013 ore 15.30
- dal 27 ottobre 2013 ore 14.30
- dal 2 febbraio 2014 ore 15.00
- dal 30 marzo 2014 ore 16.00
- dal 27 aprile 2014 ore 16.30

Il Dipartimento Interregionale, Il Dipartimento Calcio Femminile, la Divisione Calcio a Cinque e i Comitati della L.N.D., sono peraltro autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell'inizio dei Campionati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 **Stagione Sportiva 2013/2014**

Protocollo:

Si comunica il programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2013-2014, segnatamente gli spareggi tra le Seconde Classificate nei Campionati di Eccellenza Regionali, la Fase Finale della Coppa Italia e la Fase Finale del Campionato Juniores. Con Comunicato Ufficiale a parte sarà pubblicata la programmazione del Torneo delle Regioni relativo alla stagione sportiva 2013/2014.

DATA	SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA	CAMPIONATO JUNIORES	COPPA ITALIA CALCIO A 11
Mercoledì 12-02-2014			1 ^a fase triangolare ottavi andata
Mercoledì 19-02-2014			1 ^a fase triangolare ottavi ritorno
Mercoledì 26-02-2014			1 ^a fase triangolare
Mercoledì 5-03-2014			Quarti di andata
Mercoledì 12-03-2014			Quarti di ritorno
Mercoledì 19-03-2014			Semifinali andata
Mercoledì 26-03-2014			Semifinali ritorno
Mercoledì 2-04-2014			FINALE
Mercoledì 14-05-2014		1 ^a fase triangolare ottavi andata	
Sabato 17-05-2014		1 ^a fase triangolare Ottavi ritorno	
Mercoledì 21-05-2014		1 ^a fase triangolare	
Sabato 24-05-2014		Quarti andata	
Domenica 25-05-2014	1 ^o t. gara andata		
Mercoledì 28-05-2014		Quarti ritorno	
Sabato 31-05-2014		Semifinali andata	
Domenica 1-06-2014	1 ^o t. gara ritorno		
Sabato 7-06-2014		Semifinali ritorno	
Domenica 8-06-2014	2 ^o t. gara andata		
Mercoledì 11-06-2014		FINALE	
Domenica 15-06-2014	2 ^o t. gara ritorno		

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N.6
Stagione Sportiva 2013/2014

Protocollo:

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, si comunicano le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., per la stagione sportiva 2013/2014, ratificate dal Consiglio Direttivo di Lega nella riunione del 26 giugno 2013.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Delegato	TUZI BRUNO	
Vice Delegato	GIORDANI NICOLA	
Componenti	CANTALINI TOMMASO SETTE MARIO GENTILE ETTORE GIOIA FRANCESCA	FERELLA ELEONORA RETTA RAFFAELE LANCIONE MARIO
Segretario	PIACENTINI ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

Delegato	SALVATORE ANTONIO	
Vice Delegato	ROSA LUCIANO	
Componenti	FIGURILLI PIETRO DI PAOLO GIOVANNI FARAONE SERGIO DI RENZO LUCIANO CORTI ROBERTO	FALASCA MARCO TURDO' ANTONIO ZULLI ANGELO CAPORRELLA SABRINA D'EUGENIO LUCA
Segretario	D'EMILIO GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

Delegato	SANTACROCE EMIDIO	
Vice Delegato	DI MATTEO VITTORIO	
Componenti	PINTI ANTONIO CAMPOMIZZI LUIGI SANTACROCE NICOLA DEL ROSSO PASQUALINO MASTRANGELO LUIGI	VERNA LEONARDO DI PIERDOMENICO CLAUDIO PETRUCCI VINCENZO BORZILLO GIUSEPPE
Segretario	DE ANGELIS ROBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

Delegato DI PROVVIDO ENNIO
Vice Delegato DA NOMINARE

Componenti D'ALESIO ANDREA DI CESARE PASQUALE
FURIA VLADIMIRO POMPA MARCO
DI PIETRO PIETRO MATTUCCI CARLO
MISTICONI GUIDO

Segretario NAPOLITANI GUIDO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO

Delegato BERARDI SERGIO
Vice Delegato DA NOMINARE

Componenti D'ANGELI VINCENZO MARTINI FILIPPO
AMICUZI BERARDO RIDOLFI FABRIZIO
IACOVITTI CARLO

Segretario DI STEFANO MODESTO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO

Delegato MARTONE GAETANO
Vice Delegato AFFALDANI VINCENZO

Componenti D'ANGELO SERGIO MAIOLI MAURINO
ROSSINI FABRIZIO

Segretario RICCIUTI DONATO

DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO

Delegato SARDELLONE RAFFAELE

Collaboratori MANZONI GIOVANNI TUPONE DAVIDE

COMITATO REGIONALE BASILICATA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MATERA

Delegato COMANDA GIUSEPPE
Vice Delegato DI GIOIA MICHELE LUCA

Componenti CONSOLI GIOVANNI BITETTI LUCIANO
CERABONA ROCCO GIORDANO GIUSEPPE

Segretario COLANGELO ROCCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA

Delegato DI BENEDETTO ANTONIO
Vice Delegato VILLANI FRANCESCO

Componenti IULA SETTIMIO NAPOLITANO LUIGI
COLUCCI MARIANO MASIELLO GIANCARLO
VITAGLIANO GIUSEPPE

Segretario LEONE ROCCO

DELEGAZIONE ZONALE DI MOLITERNO

Delegato D'ANDREA EMIDIO
Collaboratori ANTONAZZO FRANCESCO LAPADULA FRANCESCO

COMITATO REGIONALE CALABRIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

Delegato MIRARCHI DANTE
Vice Delegato VIOTTI GENNARO
Componenti CARDUCCELLI ANTONIO ARCI SERGIO
PESSIA ALESSANDRO VIOTTI FABRIZIO
LEONE VITALIANO COSTA MASSIMO
LEONE ANNA SCARFONE VITTORIO
MONTESANO ERCOLE COLAO ALDO
Segretario SCARPINO ALBERTO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Delegato FUNARI FRANCO
Vice Delegato SENATORE FRANCESCA
Componenti FUNARI ALESSANDRO SALERNO GIANFRANCO
CARBONE ALFONSO POSTERIVO LARA
ARCAMONE GENNARO CARBONE PILERIO
Segretario CARAVITA LUIGI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE

Delegato TALARICO GIUSEPPE
Vice Delegato BERLINGERI CLAUDIA
Componenti DRAGO VINCENZO FRATTO ALESSANDRO
SORRENTINO ALFONSO VILLARDITA ANTONINO ROBERTO
FIORINO GIUSEPPE
Segretario FERRAGGINA MARIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LOCRI

Delegato BARBARO CARMELO
Vice Delegato FILASTRO GIUSEPPE
Componenti ACCURSI ANTONINO MUSOLINO GIUSEPPE
FURFARO PIETRO POLIFRONI FILIPPO
ROSSETTI DOMENICO LOMBARDO GIANLUCA
Segretario MARTINO BRUNO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Delegato ARENA DOMENICO
Vice Delegato ATTANASI FRANCESCO

Componenti FOTI GIOVANNI CIMINO DONATELLA
PITARELLA PASQUALE IDONE ANTONIO
CUZZOCREA DEMETRIO BORGHETTI LUCA
MICELI SERGIO

Segretario TRIMBOLI ROSARIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Delegato BRUNO GIOVANNI
Vice Delegato CIMINO MARIO

Componenti ABENANTE FRANCESCO GAROFALO DANIELE
GALLO VINCENZO BARONE ANTONIO
SISCA PIETRO NICOLETTI GIUSEPPE
CIMINO GIUSEPPE

Segretario NUNNARI STEFANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Delegato CERAVOLO ANGELO
Vice Delegato INSARDA' VINCENZO

Componenti CERAVOLO VINCENZO ENNIO FUSCA' RAFFAELE
GARCEA NAZZARENO VENEZIANO DOMENICO
TRIMBOLI PEPPINO NATALE ROBERTO
IOCOLANO LUIGI MANGONE SALVATORE
GRILLO PIETRO CIRO GRECO LEOLUCA

Segretario RESTUCCIA GIUSEPPE

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GIOIA TAURO

Delegato CRUDO FRANCESCO
Vice Delegato PISANO ANTONIO

Collaboratori GIACOBBE RAFFAELE DITO GIUSEPPE
TRIMARCHI FEDERICA ANTONELLI GIUSEPPE
TILOTTA ROBERTO GIACOBBE IPPOLITO

Segretario MANAGO' VALERIO

DELEGAZIONE ZONALE DI BELVEDERE

Delegato CARROZZINO ANTONINO

Collaboratori PUGLIANO ANTONIO FRANCESCO RUGIERO GIUSEPPE
BUFANIO BATTISTA

DELEGAZIONE ZONALE DI SOVERATO

Delegato SANGIULIANO GUSTAVO

Collaboratori FIORITA ANTONIO POSILLIPO PASQUALE
DI LORENZO SALVATORE

DELEGAZIONE ZONALE DI LAMEZIA TERME

Delegato CARNOVALE LUIGI
Collaboratori CANALE UMBERTO SCALISE ANTONIO
MASCIARI GIACINTO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

Delegato DELLA ROCCA GIUSEPPE
Vice Delegato DE PROSPO MARCO
Componenti CUCCINIELLO CARMINE MOFFA GIUSEPPE
FINA CARMINE DELLA ROCCA BIAGIO
TROIISI RAFFAELE IMPERIALE TOMMASO
GUERRIERO RAFFAELE TRANCUCCI GIOVANNI
COLASANTE GIOVANNI
Segretario DELLO IACONO ANTONIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Delegato GIORGIONE ANTONIO
Vice Delegato ABBUONANDI ANTONIO
Componenti CALIFANO ALFONSO CARLUCCIO PIERINO
IEVOLELLA CARMINE TANCREDI NICOLA
D'ARGENIO ANTONIO MANGANELLO SERGIO
NENNA GIANLUIGI SPANO' LUIGI
SQUARCIO ANTONELLA
Segretario IADAROLA NICOLA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

Delegato BEATRICE GIOVANNI
Vice Delegato VARRIALE ALBERTO
Componenti MANZELLA ORESTE COLETTA MASSIMO
VAGLIVIELLO DOMENICO ARAN ADRIANO
DE SPIRITO RENATO VECCIA ROCCO
DE ROSA ANGELO RADASSAO ROBERTO
TARASCHI ANTONIO
Segretario GARGIULO LUIGI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

Delegato CAPASSO ANTONIO
Vice Delegato CIRILLO VINCENZO
Componenti CARVELLI ANTONIO ZEOLI ANGELO
SORBO GIUSEPPE DE SIMONE BARTOLOMEO
CINQUEGRANELLI FRANCESCO COLELLA VINCENZO
ERRICO MOSE' GRIPPA FORTUNATO
ARGO NAZZARENO DI FRAIA RAFFAELE
GUERRA SALVATORINO
Segretario DA NOMINARE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

Delegato DI STASI DONATO
Vice Delegato GIANNATTASIO SABATO

Componenti PETROCELLI ANTONIO ANASTASIO GIOVANNI
SABATO CARMINE STANZIONE GIUSEPPE
SICA VINCENZO GUADAGNO ANASTASIO
AVALLONE ERCOLE COPPOLA ANTONIO
PASSARO PAOLO TRUDA ANDREA
BONIFACIO DANIELE PELUSO CARLO
ROMANO ALESSIO

Segretario MALANGONE PIERO

DELEGAZIONE ZONALE DI AGROPOLI – CILENTO

Delegato GAROFALO GIANCARLO

Collaboratori IANNICELLI CARMINE

DELEGAZIONE ZONALE DI VAIRANO PATENORA/ALTO CASERTANO

Delegato NATALE ORLANDO

Collaboratori PANARELLO MICHELE

DELEGAZIONE ZONALE DI SALA CONSILINA – VALLO DI DIANO

Delegato GALLO GIUSEPPE

DELEGAZIONE ZONALE DI SAPRI – GOLFO DI POLICASTRO

Delegato ZAMBROTTA LUIGI

Collaboratori QUINTIERI VITO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

Delegato GENTILINI ITALO
Vice Delegato DA NOMINARE

Componenti STANZANI MARIO SPINNATO MAURO
VISANI MARIO BELLEI MARCO
FRANZAROLI MAURO LONGHI BRUNO
PIAZZA EDES FRASSON FRANCO

Segretario VERONESI GIULIANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

Delegato	ARETUSI GIOVANNI	
Vice Delegato	PAOLINI ALDO	
Componenti	BOLOGNESI GIULIANO CAVALLARI ANDREA	MAZZONE GABRIELE LITTERA BARBARA
Segretario	VERONESI VILLI	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FORLI' CESENA

Delegato	VESTRUCCI EDMONDO	
Vice Delegato	ZECCHINI GLAUCO	
Componenti	FOSCHI GIANFRANCO RESTA RENZO DELL'AMORE PAOLA	CIANCAGLINI MARCO SASSI TARSILLO
Segretario	ZITA ROMANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Delegato	CASARI TIZIANO	
Vice Delegato	STRADI MAURO	
Componenti	MALAGOLI STEFANO CASARI ANSELMO CASARI DAVIDE	BORTOLOTTI MATTIA COSTI MARCO SONNINO MASSIMILIANO
Segretario	BELLINI FRANCESCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

Delegato	VAROLI FRANCO	
Vice Delegato	MONTI ERCOLI	
Componenti	BURATTI GIANLUCA FURLOTTI ROBERTO VEZZANI CRISTIANO ANEDDA ALBERTO SACCARDI DINO	CAPELLI FRANCO ROTARI TATANIA ANGELINO GENNARO RAVANETTI PAOLO
Segretario	DEL GROSSO ETTORE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

Delegato	MONTERMINI BOLLA MARIO	
Vice Delegato	da nominare	
Componenti	MARANI MARINO TASSI GIANCARLO UNDILLI GIANCARLO BISAGNI PERGIORGIO SEGALINI ROBERTO	MAESTRI GIANFRANCO VACCARI GIANCARLO RODA GIOVANNI LOVATTINI ADALGISO BERETTA PIETRO
Segretario	FORNARI UGO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

Delegato FRISENDA ROSARIO
Vice Delegato DA NOMINARE

Componenti BONDI SAURO
 POCORNÌ CARLO

Segretario FABBRI GIORDANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

Delegato MAGRINI DOMENICO
Vice Delegato PACI GIANFRANCO

Componenti GIACOMINI GIORDANO CROVASCE FRANCESCA
 GRAZIANI SANDRO EVANGELISTI ANDREA
 FABBRI ENEA BIANCHI MAURIZIO
 MUSSONI STEFANO LAUTERI ELISA
 ZANGHERI ROMANO GIOVAGNOLI GIANCARLO
 SORRENTINO CIRO PAGANELLI ELISA
 ARDUINI ANDREA NICOLINI ANTONIO
 MAZZA FEDERICA

Segretario EVANGELISTI FLORIANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Delegato TORELLI GIANNI
Vice Delegato GAMBARELLI PIERPAOLO

Componenti MASONI ERIO GUIDETTI ADRIANO
 CORRADINI BRUNO SABATTINI MAURO
 VANNI VINCENZO PIOPPI IVANO
 BERTANI GIUSEPPE

Segretario PATERLINI ELIO

COMITATO REGIONALE FRIULI V.G.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA

Delegato QUARTA ANTONIO
Vice Delegato BLASON GIANFRANCO

Componenti PAVANEL MAURIZIO BRESSAN MARCO
 MUIESAN SERGIO CANTURI PAOLO
 FACHIN GUIDO BORTOLUS MATTEO
 CAPUANO ROBERTO

Segretario BALSAMO GIUSEPPE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE

Delegato	ANTONINI GIORGIO	
Vice Delegato	BAGATIN CARLO	
Componenti	FALCONE GIUSEPPE GARLANT LUIGI RONCHESE LORENZO ZOFREA CLAUDIO DELLA FLORA ENIO MUZZIN ELTI VRIZ SERGIO	BERTOLI VALTER LISOTTO CHIARA CALIMAN PATRIZIA BARI DAMIANO BORRIELLO ANTONIO SCAPPATICCIO SERGIO
Segretario	GUBULIN GIUSEPPE	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Delegato	BENEDETTI MICHELE	
Vice Delegato	LUI ETTORE	
Componenti	CELLA MARIO CONTIN MASSIMO	PETRIS CARLO
Segretario	DARIO NEREO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE

Delegato	ADAMIC MARIO	
Vice Delegato	BARICCHIO ENRICO	
Componenti	PENZO CORRADO OJO FABIO TUNTAR ADRIANO	MARSI FABIO MARTIN FEDERICO ZACCAI GUIDO
Segretario	MLECUS ALFREDO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Delegato	ERMACORA ANEDI	
Vice Delegato	DE BELLA ERMANNIO	
Componenti	CANTARUTTI LIDO D'ANGELA FRANCO PECORARO MAURIZIO DONA' ROBERTO FADON FABIANO	ZUCCOLO ENZO LENTO ANDREA MARCARINI MAURO DI BENEDETTO ENRICO DANIELE
Segretario	FLAIBANI LUIGI	

COMITATO REGIONALE LAZIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Delegato	TAGLIAFERRI PIETRINO	
Vice Delegato	MORICONI SISTO	
Componenti	D'AMICO MARCELLO PATRIARCA FERNANDO TONNINA MAURIZIO	BRUNI CATIA TANZI DANIELA
Segretario	MELILLO MAURIZIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

Delegato INVERNIZZI ALDO
Vice Delegato BASTONI VINCENZO

Componenti BOERO ITALO BRANCATI SILVESTRO
 MAZZARELLO GILDO

Segretario DABIZZI MAURO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

Delegato ANGELONI CORRADO
Vice Delegato PINELLI MICHELE

Componenti BACCAGLINI SERGIO DULBECCO LEONARDO
 LUPI TOMMASO

Segretario ASTORINO RAFFAELE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Delegato GUELFY GIAN BATTISTA
Vice Delegato TORRE GANDOLFO

Componenti CIUFFARDI LIBERO ATTINA' SAURO
 DE SPIRITO BRUNO CAMPANELLI GIOVANNI

Segretario CROVARA DORIANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

Delegato IANNECE CARMINE
Vice Delegato TOSQUES DOMENICO

Componenti BATTAGLINO MARCO PASQUALI EMILIO
 VISCA GIOVANNI VANIGLIA FELICINO
 PENNA GIANPIERO ROCCABIANCA RINO
 RIVIELLO MICHELE

Segretario FANTINO GIOVANNI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

Delegato VALENTI CARLO
Vice Delegato TOGNI GIOVANNI

Componenti BONACINA ENRICO DOMENGHINI MARCO
 MAFFIOLETTI MAURIZIO VITALI PIERANGELO

Segretario RUGGERI FLORIANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA

Delegato	PASQUALI ALBERTO	
Vice Delegato	DALOLA GIUSEPPE	
Componenti	LOMBARDI RENATO SALVI UMBERTO	BARCARO OTTORINO
Segretario	PROVEZZA FRANCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO

Delegato	FINELLI DONATO	
Vice Delegato	NOSEDA ANTONIO	
Componenti	CITTERIO ANTONIO COLOMBO ROBERTO BIANCHI GIANNI CLERICI LUIGI	CITTERIO EMILIO MONTORFANO ROBERTO SASSI PIERANGELO MOLTENI NICOLA
Segretario	VAROTTO ADRIANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

Delegato	CONCARI EMILIO	
Vice Delegato	DONINI IVAN GIUSEPPE	
Componenti	PERACCHINI FRANCESCO BARBISOTTI PIER REMO	LOTTICI ATTILIO BRUSCHI ANGELO
Segretario	MONTEVERDI GIOVANNI	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCO

Delegato	COLOMBO GIOVANNI	
Vice Delegato	SALA SERGIO	
Componenti	BRAMBILLA CARLO GHISLANZONI PIERO GIOVANNI CONTI ANTONIO	TESTA ROSA MARIA BUONOCUNTO PIETRO CONSONNI DIEGO
Segretario	SUZANI FRANCO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LEGNANO

Delegato	MASSAROTTO FIORELLO	
Vice Delegato	TOSI MASSIMO	
Componenti	BARBAGLIA ALBERTO MAINO GIANFRANCO MASINI AGOSTINO RECROSIO PAOLO SOLFERINO PIERMARIO VAGHI ERNESTO	BEDOTTI GIANCARLO BRAGAGNOLO MARIO NEGRI STEFANIA RENOLDI PAOLO TOMMASI ADOLFO
Segretario	MORELLI CRISTINA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LODI

Delegato AMPISIO ERMINIO
Vice Delegato AIOLFI LUCIANO

Componenti GENERANI ROBERTO ARFANI GIUSEPPE
 ASTI MAURIZIO PULICELLI PAOLO

Segretario GEROLI GIANCARLO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

Delegato BERTAZZONI MAURIZIO
Vice Delegato GANDA MARIO

Componenti ROSIGNOLI PRIMO BENEDINI LUCIANO
 SACCANI GIUSEPPE MANZOLI SERGIO

Segretario VERNIZZI RODOLFO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO

Delegato DUBINI LUIGI
Vice Delegato SOMENZI TERESIO

Componenti NASO FRANCESCO MINOIA BRUNO CARLO
 BEZZI GIANBATTISTA TOMANIN ROBERTO
 CHITOTTI VENANZIO NOVELLI UGO
 PORTALUPI FRANCO CAVALLARO MASSIMILIANO
 BOCCADORO LUIGI RIGHETTI ANGELO ANTONIO
 GANDINI LUCIANO MIZIOLI NATALE

Segretario GUMIERI GIUSEPPE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MONZA

Delegato MAURI GIANNI
Vice Delegato CARDIN TULLIO

Componenti ROLLA MARIO REDAELLI ERMANNO
 BONALUMI ALESSANDRO MANZONI DARIO
 MURTAS GIORGIO GENTILE DOMENICO
 FILIPPI MARCO MANFREDI MICHELE
 CAVORSI MARIO PIROLA ARMANDO

Segretario MANGIAGALLI GIOVANNI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA

Delegato DEL BO ROBERTO
Vice Delegato REALI ETTORE

Componenti GANDOLFI CESARE MANENTI GIANFRANCO
 ORTI GIOVANNI PELIZZA GIAN PIERO
 TRUDEN DANIELE ANASTASI MICHELINO
 BIANCARDI EDOARDO FILINI GIANCARLO
 VENNI ENRICO MARIA

Segretario DA NOMINARE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

Delegato	CROCE DANIELE	
Vice Delegato	GROSSI ROBERTO	
Componenti	BUSI ALBINO VALESINI LUIGI	MAIORANA GIUSEPPE
Segretario	CAO ELENA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

Delegato	DE CARLI ALESSIO	
Vice Delegato	BIANCHI LORENZO	
Componenti	ARRIGO ROBERTO D'ALESSANDRO LUIGI DE CARLI SABRINA	CACCIATORE ANTONIO SCHEMBRI PIERO
Segretario	CAPPIA MASSIMO	

COMITATO REGIONALE MARCHE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

Delegato	ROCCHI ELVIO	
Vice Delegato	DUCA ALDO	
Componenti	POLENTA FABIO SACCOMANNO BENITO CANALINI GIANNI	CESARETTI LUIGI INZITARI FRANCO
Segretario	STAFFORTE CORRADO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Delegato	PAOLETTI LUIGI	
Vice Delegato	PETRITOLA PIERO	
Componenti	PERONI PIETRO ORSINI OSVALDO	FONTANA MARIO
Segretario	DI MARCO PASQUALE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA

Delegazione	ANDRENELLI GUIDO	
Vice Delegato	TRASATTI GINO	
Componenti	SOLDINI GABRIELE FRANCUCCI MAURIZIO	MONTIRONI MARIO
Segretario	CONTIGIANI SILVANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESARO URBINO

Delegato MORMILE PASQUALE
Vice Delegato RICCI GIORGIO
Componenti BEDINOTTI LUIGI OLIVI PAOLO
 VERARDO STEFANO SCHIRO' ANTONIO
Segretario FERRI GIANLUCA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERMO

Delegato MALASPINA GIUSEPPE
Vice Delegato AMICI PATRIZIO
Componenti CALAFIORE ENZO MICUCCI GASTONE
 STROVEGLI GIANNI
Segretario RICCI GIUSEPPE

COMITATO REGIONALE MOLISE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Delegato SORGENTE RAFFAELE
Vice Delegato STANZIALE ANTONIO
Componenti GIORDANO GUERRINO PASQUALE PIETRO
Segretario NAPOLITANO PASQUALE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA

Delegato ROSSI ANTONIO
Vice Delegato FORTE ALFONSO
Componenti GUGLIELMI RENATO
Segretario CASTALDI MICHELE

COMITATO REGIONALE PIEMONTE V.A.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Delegato MONDO GIANDOMENICO
Vice Delegato BISOGLIO MARIO CARLO
Componenti SEMINO LUCIANO BALDUZZI GIUSEPPE
 BRUNO GIANPIERO GANDINI PAOLO
 BRODA GIOVANNI CECCHIN VITTORIO
Segretario STRADELLA STEFANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASTI

Delegato SODANO PIETRO
Vice Delegato TOSCANO FRANCESCO

Componenti PERA GIUSEPPE SODANO MARCO
 DADONE MAURIZIO LAURO ANTONIO
 IMARISIO ENZO VARESE GIANLUIGI
 TRUFFA GIANNI TREVISANI ENRICO
 BAINO PIERINO

Segretario MUSSO RENZO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Delegato GORI DAVIDE
Vice Delegato ROSSATO TARCISIO

Componenti CATOZZO ARMANDO GUBERNATI FRANCO
 DE BERNARDI FRANCO LORENA MASSIMO

Segretario SOLA GIANMARCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

Delegato CHIAVASSA GIUSEPPE
Vice Delegato FACCIA GIOVANNI

Componenti BIGLIONE GIANORESTE GIACCA ENRICO
 GHIDELLA MARIO STOPPINI GIOVANNI
 PANZONE SERGIO TOMATIS ORESTE

Segretario BALLARIO GIOVANNI

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA

Delegato DRAGO ROBERTO
Vice Delegato GAIDA ELIO

Componenti GHIGLIONE ARMANDO RICCARDINO ROBERTO
 ORMEA GIANCARLO ESPOSITO GIUSEPPE
 RICCARDINO CORRADO DRAGO PAOLO
 BARBIERI FRANCESCO PISTOLESI GIANNI
 CAPIRONE LUIGI FIORANO TERESIO
 FASSINO GUIDO BERTOLLO GIORGIO
 CAVALLERO SERGIO

Segretario PERONETTO SILVANA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA

Delegato DE MARCHI SERGIO
Vice Delegato RAMAZZOTTI SERGIO

Componenti ANSALONI GIANFRANCO CURTI UGO
 GARINI ANGELO ECCELSI MARIO
 VERRENGIA LEOPOLDO MAFFE' PEPPINO
 VERDICCHIO MICHELE FIZZOTTI ALBERTO

Segretario ZANARDI CLAUDIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

Delegato FORMIGLIO FRANCESCO
Vice Delegato CIRASOLE MICHELE

Componenti LENTINI ANTONINO VIOLI LUIGI
MASENTO FEDERICO BESSONE MAURO
D'ALO SALVATORE LO PRESTI GIOVANNA
DURANTE GIOVANNI BARILE FRANCESCO

Segretario PUGLIESE GIUSEPPE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Delegato MOSSINO CHRISTIAN
Vice Delegato GROLLINO GAETANO

Componenti BERTOTTI GIANCARLO BLUNNO ANTONINO
BOTTARI VINCENZO CASU ALFREDO
CONCAS GIOVANNI CORAGLIA LUCIANO
D'AGOSTINO GIUSEPPE FRASSINELLI PIERGIORGIO
GADANO PIERLUIGI GIACHINO ANTONIO
ERRICO ERNESTO ORLANDELLA GERARDO
MIRAGLIOTTA CARMELO VILLELLA SALVATORE
ZUFFRANIERI MARIO

Segretario ZANELLATI ENZO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA

Delegato ARDENGHI FRANCO
Vice Delegato BARAGGIA RUGGERO

Componenti STASOLLA DOMENICO AZZARINI FRANCO
PARMA MASSIMO SCALABRINI EMILIANO
CALDERONI MATTEO COLABRARO LUCIANO
LATTANZIO GIUSEPPE

Segretario BELLI SERGIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Delegato SANGRIROLI PAOLO
Vice Delegato CALEMME DARIO

Componenti ANGELINI CARLO PRANDINO DANIELA
MOISO RINALDO ADAMI LUIGI
MASOERO RENATO CANDELI TINO

Segretario GIORCELLI GIUSEPPE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AOSTA

Delegato GIRASOLE LUIGI

Vice Delegato CHUC ENRICO

Componenti CERQUETTI ERMANNO CARNEVALETTI ALDO
FANIZZI SANTE VALENTIN ROMINA

Segretario BRIARAVA GIUSEPPE

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Delegato	ZONNO EMANUELE	
Vice Delegato	FABRICATORE VITO	
Componenti	FATO DOMENICO RINALDI VINCENZO LOBELLO GIUSEPPE SCAMARCIA GIUSEPPE MARINELLI GIUSEPPE RICCARDI MICHELE	DE GIGLIO DOMENICO CASADIBARI GIUSEPPE ROSSANO FRANCESCO DE FELICE GIUSEPPE D'ADDARIO RAFFAELE LOIACONO GIACOMO
Segretario	DE NICOLO' PIERFRANCESCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BAT

Delegato	LOSITO CRISTOFORO	
Vice Delegato	RUTIGLIANO ANTONIO	
Componenti	LISCO MICHELE LOSITO GIULIO LOMOLINO PAOLO	LOSITO MATTEO PERNA NICOLA BASSO GIOVANNI
Segretario	LAMIA CAPUTO PIERPAOLO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Delegato	DISTANTE FERNANDO	
Vice Delegato	AVERSA CARLO MODESTO	
Componenti	GUADALUPI PIERFRANCESCO PASIMENI GIORGIO MARTINA MARINO	DI SERIO ADRIANO MENCONI GIUSEPPE
Segretario	FONTANAROSA ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

Delegato	IMBRIANO LUCIANO UMBERTO	
Vice Delegato	FUIANO GAETANO	
Componenti	CASIELLO GENNARO QUIRITO GIUSEPPE CAGNAZZO RAFFAELE ARBORE GIANFRANCO IATAROLA CRESCENZO DEL PRETE ANTONIO	NAZZARO LUIGI IMBRIANO MATTEO RENATO NAZZARO MATTIA NIGLIO ANTONIO TUCCI MARIA TERESA
Segretario	CASIELLO CARLO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Reggente
Vice Delegato TISCI VITO ROBERTO
DE MITRI LUANA

Componenti CHIRIZZI FERNANDO RIZZO ANTONIO
PINI UMBERTO ELIA ELIO
CIRIOLO MARIO TRULLO COSIMO
SERAFINO ANGELO TROTTA ROBERTO
FERSINI VIRGILIO ZAMINGA ANTONIO
GUIDO ELISEO MANNO VINCENZO

Segretario BASURTO FRANCESCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Delegato
Vice Delegato TORIO FABIO
BIONDI ELIO

Componenti RIZZI ROBERTO MOLENDINI MARIO
PORZIO GIUSEPPE MOLENDINI ALFREDO
FERRO LUIGI FANIGLIULO PIETRO
BUONSANTI ANNA VILLANI ANGELO
CONTE PASQUALE RIZZI FRANCESCO
CORIGLIANO GRAZIA PORZIO ALBERTO
LIUZZI ANTONIO

Segretario DE TUGLIE ANTONIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE

Delegato
Vice Delegato IANNONE GIANCARLO
COLAZZO ORAZIO

Componenti MACRI' ANTONIO ANDREANO ALESSANDRO
LONGO GILBERTO SERAFINO LUIGI
TOMA GIOVANNI ANDRIANI SALVATORE
SABATO GIOVANNI LICCHETTA PASQUALE
FILOGRANO GIOVANNI

Segretario MACCHIA LUIGI

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI

Delegato
Vice Delegato CASCHILI LUCA
CASCHILI CARLO

Componenti TRONCI FRANCESCA MASCIA GIORGIO
SPANO VALERIO

Segretario ZUCCA GIORGIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI

Delegato	CORADDUZZA ANGELO	
Vice Delegato	SIMULA UBALDO	
Componenti	CAU FABRIZIO LAI ANTONIO SECHI SALVATORE FAEDDA PIERO FRANCO MULAS LUIGI MURGIA PIETRO	MANCONI PASQUALINO MURA STEFANO ORIZI ANTONIO RIZZI MARCO GAIAS PIETRINO GAIAS SALVATORE MARIO
Segretario	CAU GIACOMO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI OGLIASTRA

Delegato	ENIS IGNAZIO	
Vice Delegato	MASCIA GIUSEPPE SALVATORE	
Componenti	MEREU FRANCESCO CURRELI ANTONIO PISCHEDDA GIUSEPPE	MURRELI FRANCESCO MARONGIU MARIO
Segretario	PILI LUIGI	

COMITATO REGIONALE SICILIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Delegato	SAJEVA SALVATORE	
Vice Delegato	MURATORE PAOLO	
Componenti	CALOGERO CASA' MICCICHE' GIUSEPPE SAJEVA ANTONINO	CARLISI STEFANO LENTINI CARMELO
Segretario	CAVALLARO CALOGERO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BARCELLONA P.G.

Delegato	BUGLISI SANTO	
Vice Delegato	MOLINO GIUSEPPE	
Componenti	ILACQUA FRANCESCO GIAMBO' ANTONINO ITALIANO GIUSEPPE	CALABRO' SANTO RECUPERO SANTO PERDICHIZZI FRANCESCO
Segretario	CONTI FRANCESCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Delegato	SCARANTINO MICHELE	
Vice Delegato	ANZALDI GIUSEPPE	
Componenti	GUASTELLA CARMELO DI FEDE VINCENZO MORGANA ROBERTO	MONTAGNINO SERGIO TONA PAOLA
Segretario	SEMINARA GIOVANNI	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANIA

Delegato
Vice Delegato

PERGOLIZZI CARMELO
CHIARA MARIA TERESA

Componenti

AVOLIO ANTONINO
GENOVESE VINCENZO
BARCELLONA GAETANO

TROMBETTA MAURIZIO
GUGLIELMINO GIUSEPPE
CATANIA VINCENZO

Segretario

DI MAURO FRANCESCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ENNA

Delegato
Vice Delegato

ROSSO PAOLO
NASONTE SALVATORE

Componenti

CASU FRANCO
SCILIPOTI TOMMASO
MINGRINO ROSANNA

PRIMAVERA GIOVANNI
GERMANA' SALVATORE

Segretario

NAPOLI LUIGI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

Delegato
Vice Delegato

LACAVA LEONARDO
BILLE' ANTONIO

Componenti

DE LORENZO ANTONIO
MARZO SALVATORE
RIPINTO RENATO

FERRARO CARMELO
GREZZO FRANCESCO
SARAO' SANTI

Segretario

MELONASCINA OMAR

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO

Delegato
Vice Delegato

SAITTA STEFANO
CARBONARO GIUSEPPE

Componenti

CINA' SANTORO ANTONINO
LEPORE DOMENICO
PIRAINO GAETANO

BAIAMONTE GIUSTO
CICERO GIUSEPPE
REALE VINCENZO

Segretario

GIARRUSSO ANDREA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA

Delegato
Vice Delegato

CICCIARELLA GIUSEPPE
SACRIFICATO GIOVANNI

Componenti

ANTOLINO PASQUALE
LA COGNATA GIORGIO
MILAZZO VINCENZO

GURRIERI GIUSEPPE
SPATOLA GIOVANNI
VACCA SILVIO

Segretario

VITALE VINCENZO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA

Delegato	RIZZA MAURIZIO	
Vice Delegato	GUGLIOTTA PAOLO	
Componenti	CONIGLIARO GIORGIO GLIETTI GIANLUCA RIZZA MASSIMILIANO	RIZZA ANTONIO OLIVERI CONCETTO SCIMO' VITTORIO
Segretario	ROSANO CONCETTO	

DELEGATO PROVINCIALE DI TRAPANI

Delegato	ERNANDEZ SALVATORE	
Vice Delegato	ARCERI SALVATORE	
Componenti	CUSENZA GIOVANNI CUSENZA PAOLO GIURLANDA MARIO	SCAGLIONE FRANCESCO MARANZANO ANTONINO
Segretario	MANTIA ROSARIO	

COMITATO REGIONALE TOSCANA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

Delegato	PETRUCCI GIANFRANCO	
Vice Delegato	PERUZZI FRANCO	
Componenti	PORCINI RENATO MALATESTI PIERLUIGI MACCARINI LUCA	MACCARINI REMIGIO PIOVOSI LORENZO
Segretario	OTELLI SILVANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

Delegato	BELLOCCI ROBERTO	
Vice Delegato	BINAZZI FRANCO	
Componenti	BIGI CARLO DEL ROSSO CLAUDIO GROSSI TIZIANO	BONIFACIO MAURIZIO ERMINI MAURO
Segretario	TORELLI ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

Delegato	ROSSI AGIDE	
Vice Delegato	BALDELLI UMBERTO	
Componenti	SILLI ENRICO CAROBBI MARIO ROSSINI FEDERICO	COMANDI FABRIZIO CARRARESI FRANCO CARDUCCI ENZO
Segretario	BUSO PIETRO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO

Delegato PASQUALETTI PAOLO
Vice Delegato CARBONCINI PAOLO

Componenti RIZZA GIUSEPPE BIAGIOTTI ROBERTO
STEFANINI MAURO PALUMBO LUCA
BARTORELLI NELLO

Segretario AGRETTI EDOARDO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

Delegato MERLINI GIORGIO
Vice Delegato MODENA MASSIMO

Componenti BARGIACCHI FRANCO SIMI PIERLUIGI
DE LUCA ENRICO TABARRACCI ALVARO
POLONIO SIRIO DAVINI GIANCARLO
BARSANTI FRANCESCO BATTISTONI GIUSEPPE

Segretario DINELLI FRANCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Delegato ANTONIOLI ANDREA
Vice Delegato RATTI GIULIANO

Componenti BALDINI ENRICO VATTERONI CLAUDIO
BELLE' FRANCESCO VANGELI ROBERTO
MALACARNI GILBERTO BOIFAVA IVAN

Segretario TARABELLA CLAUDIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA

Delegato MACCHERONI MARCO
Vice Delegato MARCHESCHI NILO

Componenti SIMONINI FRANCESCO GADDUCCI BRUNO
D'AGOSTINI GRAZIANO ANGUILLESSE FLORIANO
MANTELLASSI MICHELE MORELLI FRANCO
SEVERINO GIUSEPPE PERELLI PIETRO ANTONIO
DE VESCOVI PAOLO

Segretario CHINI ALDO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Delegato D'AMBROSIO ROBERTO
Vice Delegato SPINICCI STEFANO

Componenti GIUNTINI LUIGI VACCARO ANGELO
MATI GIORGIO SALVESTRINI MIRCO
GENSINI GIULIANO CARRADORI STEFANO
MAZZANTI EVARISTO LISSA MASSIMO

Segretario TEMPESTINI MAURIZIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

Delegato	FALCO MAURIZIO	
Vice Delegato	LOTTI ANTONIO	
Componenti	MATI UMBERTO QUERCI ROBERTO PESSUTI UGO	INCERPI DARIO CASANOVA IVO
Segretario	PALLADINO RENATO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Delegato	MADIONI MAURIZIO	
Vice Delegato	CIATTI CARLO	
Componenti	GIUBBI GIANCARLO FILIPPIS ANTONIO VENERI VITTORIO QUARANTA SILVIA	MATERA MASSIMO PALLARI GIANNI BETTINI MAURO
Segretario	NANNONI ITALO	

COMITATO REGIONALE UMBRIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

Delegato	UBALDI VIRGILIO	
Vice Delegato	PERGAMO CARMINE	
Componenti	ASCANI ORNELIO BONFANTI CLETO CIURNELLA ROBERTO CIMBELLI GIOVANNI	ORTICA FRANCESCO RUBECA ANTONIO UBALDI FABIO
Segretario	GELOSIA FAUSTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI

Delegato	MICCIANI GIAMPIERO	
Vice Delegato	FORTI MASSIMO	
Componenti	URSINI BERNARDO RAMINELLI ALBERTO	PALLOTTINI DANIELE MONTICELLI GIOVANNI
Segretario	CAMICIOLO ADEMARO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO

Delegato	ANGELONI MIRANDO	
Vice Delegato	BURANI MAURO	
Componenti	PETTINARI FRANCESCO BURANI BENEDETTA	ALUNNI PAOLO
Segretario	MENICHETTI FRANCO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO

Delegato	ROCCETTI DANTE	
Vice Delegato	SERAFINI SERGIO	
Componenti	GIOVANNETTI LUCA SISTI MASSIMO	MANCINELLI DANIELE
Segretario	ALESSANDRI MAURO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GUBBIO

Delegato	ZEBI LUCA	
Vice Delegato	BICCHERI RODOLFO	
Componenti	NUTI MARCELLO MAURIZI MARIA PIA	PASTORELLI MONIA
Segretario	SANNIPOLI PAOLO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO

Delegato	AVOLA SALVATORE	
Vice Delegato	RICCITELLI GIANFRANCO	
Componenti	AVOLA LEONARDO SOFIA LORENZO	ZENO GIORGIO
Segretario	POLEGRI GIANLUCA	

COMITATO REGIONALE VENETO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Delegato	BIRTI LIVIO ANGELO	
Vice Delegato	MITROTTI SALVATORE	
Componenti	BIZZOTTO ROBERTO FERRARO BRUNO MERLO ROBERTO MOLETTA LUIGI	COSTENARO NICOLA FIORAVANZO FABIO STRAZZABOSCO DANIELE ZANCHIN MAURO
Segretario	MINISINI BRUNO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO

Delegato	ZANIN ORAZIO	
Vice Delegato	BASSANI MARCO	
Componenti	DAL PONT LUCA DE BIASI UGO MELANCO FABRIZIO SENO NICOLA	BOITO MANUELA FABBIANE GIORGIO DALLA PALMA CLAUDIO FOLTRAN SUSY
Segretario	DA RONCH FRANCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA

Delegato PICCOLI GIAMPIETRO
Vice Delegato BORTOLETTO CLAUDIO

Componenti BODO STEFANO CAMPACI SEVERIO
PITTARELLO CLAUDIO SPOLAORE ALBINO
TISATO GABRIELE MANIERO MASSIMO

Segretario SQUIZZATO ROBERTO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO

Delegato MAZZO CLELIO
Vice Delegato DA NOMINARE

Componenti SACCHETTO ARRIGO ENZO BOARETTO GIAN CARLO
RAVAGNANI LINO BOVOLENTA FABIANO
NABUIZZI ALBERTO MAZZO ANTONIO

Segretario PASTORELLO LUCA

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI "BASSO PIAVE" S.DONA' DI PIAVE - PORTOGRUARO

Delegato LO CASTRO ARTURO
Vice Delegato BIANCOTTO LUIGINO

Componenti ALDRIGO GIOVANNI FAGGIOTTO MERVILLO
LEPORE GIAN FRANCO SALVADOR MARIO
FURLAN ROBERTO CHECCHIN FRANCO

Segretario GUERRA ESTERINO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

Delegato SALVESTRIN ULDERICO
Vice Delegato MIRIADE MICHELE

Componenti ANTONIOLI GIOVANNI BAGGIO BRUNA
BRUNELLO ANDREA CARNIO ANDREA
DAL COROBBO DARIO TREVISIOL LUIGI
DE NARDI ALBERTO FACCHINELLI RENATO
GASPARIN PIETRO PELLIZZER GIOVANNI

Segretario DONA' CLAUDIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

Delegato SCARPA FERRUCCIO
Vice Delegato BRUSAFERRO DINO

Componenti BULLADO SILVANO ALBERTINI FABRIZIO
CABBIA MARIO CALZAVARA CLAUDIO
CASTALDELLO PAOLO CONFALONE FRANCESCO
FANTIN PIETRO RINALDO GIACOMO
FRANZOI ARMANDO LOMBARDO GIANFRANCO
LONGO DANTE MAZZUCCO ALDO
TREVISANELLO STEFANO

Segretario TREVISAN MASSIMO



Roma, 1 luglio 2013
Protocollo: 1 – CT/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D. alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N°1

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2013-2014, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2014.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma, 1 luglio 2013

Protocollo2 /CT/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D. alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 2

Si comunica che anche per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le società e le associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma, 1 luglio 2013

Protocollo: 3 /CT/MC/ sc

**Ai Presidenti dei Comitati
della Divisione Calcio a Cinque
al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro sedi**

CIRCOLARE N. 3

Oggetto: Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti.

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti private Radiotelevisive per la stagione sportiva 2013-2014, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l'attività del Dipartimento Interregionale:

- a) Le Emittenti Radiotelevisive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione, o al Comitato o al Dipartimento competente, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2013-2014.
- b) Le Emittenti Radiotelevisive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la stagione sportiva 2013/2014 dovranno inviare alla rispettiva Divisione, o al Comitato o al Dipartimento competente la documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritto per accettazione.
- c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelevisive private in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Divisione, o dal Comitato o dal Dipartimento competente dovranno far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni prima della data fissata per l'incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per l'effettuazione dell'esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla competenza delle singole società.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato o dal Dipartimento competente, oppure nei casi in cui l'Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l'esercizio del diritto di cronaca.

d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere partite, fermo restando che l'autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato Regolamento. Ciò premesso, negli eventi afferenti attività di interesse nazionale (fase nazionale Coppa Italia Dilettanti, finali Scudetto e finali di Coppa nazionali, Spareggi Seconde Classificate di Eccellenza e play off delle Divisioni nazionali) è facoltà della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque e del Dipartimento Calcio Femminile, ognuna nelle sue competenze, autorizzare radiocronache e/o riprese televisive a mezzo satellite, digitale o web di gare in diretta previa la corresponsione di un corrispettivo pari ad euro 300,00 per le radiocronache oltre Iva (comprese le web radio) e 1.800,00 oltre Iva per le riprese tv o web (le richieste dovranno pervenire alla segreteria della L.N.D. e del Dipartimento Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque almeno 4 gg prima dell'inizio dell'evento). Assimilate alla stessa disciplina s'intendono le gare tra società provenienti da Regioni diverse che partecipano a campionati nazionali. Tale autorizzazione potrà essere concessa fatti salvi gli accordi per la cessione dei diritti in esclusiva siglati dalla L.N.D. e dal Dipartimento Calcio Femminile e dalla Divisione Calcio a Cinque con emittenti radiotelevisive nazionali (compreso il web).

Tali diritti potranno essere concessi anche per l'intera stagione sportiva ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto l'autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto organizzate da altra società.

Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite.

Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle disposizioni relative ai limiti fissati per l'esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata comunicazione alla rispettiva Divisione o al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si allega alla presente circolare il «Regolamento per la cronaca radiotelevisiva».

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l'interessamento relativo alle gare disputate nell'ambito della stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l'esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, ha predisposto il seguente:

REGOLAMENTO

1) La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2013/2014, le Emittenti Radiotelevisive private ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi ove si disputano le gare delle società associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del presente Regolamento.

2) La Lega Nazionale Dilettanti concede alle Emittenti Radiotelevisive private italiane, per la stagione sportiva 2013/2014, il nulla-osta per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi**;

- per l'esercizio della cronaca televisiva a mezzo satellite, digitale o web:

sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti**.

3) L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società interessate, soggette alla ratifica da parte delle rispettive Divisione o dai Comitati o Dipartimenti competenti, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita **prima delle ore 20.30** del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, **non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.**

4) Il nulla-osta per l'esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti di cui all'art. 2) viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti Divisione o Comitati, o Dipartimenti a richiesta delle Emittenti private che:

a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all'esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva, anche via internet, per la quale viene rilasciato il nulla-osta (certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze);

b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;

c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all'Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69, od a praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;

e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

5) Il nulla-osta della Divisione e dei Comitati e dei Dipartimenti viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale è richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.

6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato o Dipartimento competente, alla quale deve essere allegata:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;

b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;

c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Emittente stessa;

d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lett. e) del precedente art. 4.

La Divisione o il Comitato o il Dipartimento, esaminate le domande e la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all'emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 giugno successivo.

7) La Divisione o il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente:

a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;

b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione e del Comitato e del Dipartimento e/o delle Società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

8) Per accedere agli stadi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato o del Dipartimento, devono far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l'autorizzazione all'accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Divisione o del Comitato o del Dipartimento, o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.

Le società potranno altresì negare l'autorizzazione all'accesso nello stadio in ogni altro caso in cui l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto dalla società pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro.

9) I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua appartenenza all'Emittente stessa.

In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell'incontro non sono tenuti a consentire l'accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.

10) E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;

- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;

- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;

- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;

- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;

- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

11) Le Emittenti radiotelevisive sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'Ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

Il Legale Rappresentante della Emittente _____ con la sottoscrizione di ciascuna delle pagine che compongono il «Regolamento» che precede, accetta e si impegna di rispettare tutte le clausole in esso contenute e segnatamente quelle che formano oggetto degli articoli 2, 3, 7, 8, 9,10 ed 11.

In fede
Il Legale Rappresentante dell'Emittente



1 luglio 2013

4/ CT/MC/sc

**Ai Presidenti dei Comitati
alla Divisione Calcio a Cinque
al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro sedi**

CIRCOLARE N. 4

Oggetto: Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2013/2014.

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2013/2014, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l'attività del Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente circolare;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente circolare;
- d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 3 del 1 luglio 2013.

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente Circolare, della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I..

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente Circolare, della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I..

Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente Circolare.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIUOCO

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi.

Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente Circolare.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di giuoco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle «Carte Federali».

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso ai locali antistanti gli spogliatoi potrà essere concesso ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici radiofonici e televisivi:

a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;

b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, telecronisti e agli operatori radiotelevisivi accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della presente Circolare.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all'interno degli stadi, potranno essere trasmesse in differita dalle Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione previste nell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 52, comma 2, del «Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti» stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando d'accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2013/2014.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alla condizione che vengano rispettate, per quanto riguarda i limiti e le modalità, le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio ai giornalisti delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2013/2014; i «tagliandi di accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2013/2014; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;

- a/5 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati» da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/6 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l'esercizio della cronaca e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto dell'art. 8 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva»;
- a/7 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie fotografiche o degli Organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell'art. 3 della presente circolare;
- a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelevisive che abbiano ottenuto il nulla-osta potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'Emittente di appartenenza di realizzare i servizi radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del «Tagliando di accesso» rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla Emittente di appartenenza; si ribadisce che ciascuna Emittente radiotelevisiva potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'Organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno perseguite ai sensi dell'art. 1, del C.G.S.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma, 1 luglio 2013

Protocollo: 6 /CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.,
alla Divisione Calcio a Cinque,
al Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 6

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati e le Divisioni a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato e/o Divisione;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE

(Carlo Tavecchio)

Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
C.F.: 08272960587
info@postalnd.it - www.lnd.it



CARIG ASSICURAZIONI

MONDO

molten
For the real game

Italgreen

UNICO
Green

LIMONTA

iQuizzi

DOLOMIA
DOLOMIA

italgest

errea
Prestare. Trarre. Offrire.

Enel



Roma, 1 luglio 2013
Protocollo: 7/CT/MC/mde

Al Presidenti dei Comitati L.N.D.,
alla Divisioni Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 7

Oggetto: gare amichevoli e Tornei – Stagione Sportiva 2013-2014

Con la presente Circolare, si rinnova l'informativa sulle disposizioni generali alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento e/o organizzazione di Tornei e gare amichevoli, con particolare riguardo agli eventi sportivi che vedono la partecipazione di squadre straniere, tenuto conto delle prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A. In tal senso, si rimanda a quanto stabilito dagli articoli 32, 34 e 35, del Regolamento della L.N.D..

Per quanto attiene al rilascio dei cosiddetti "visti per gara sportiva" (durata inferiore a 90 giorni), finalizzati all'ingresso in Italia di atleti extra-comunitari che intendono partecipare a competizioni sportive anche a carattere non ufficiale, organizzate da Società dilettantistiche, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti e i propri Comitati, Divisioni e Dipartimenti - ferma restando la normativa di riferimento, regolata da specifiche disposizioni legislative e da indirizzi emanati dal C.O.N.I. - non hanno competenza alcuna in ordine alle procedure e agli adempimenti relativi ai visti per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia. Si rimanda, in proposito, ai contenuti delle Circolari L.N.D. n. 36 del 27 Febbraio 2002, n. 20 del 20 Gennaio 2005 e n. 16 del 30 Agosto 2011.

Si rappresenta che il mancato rispetto delle disposizioni procedurali di cui alle sopracitate norme e Circolari, in special modo per quanto attiene alla organizzazione di Tornei e/o gare amichevoli con squadre estere e alla partecipazione a gare amichevoli internazionali, determinerà il diniego della prescritta autorizzazione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile di voler dare puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio